

inarcASSA

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

PRESIDENZA

Prot. 284/Pres/2021

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

Roma, 03 novembre 2021

Oggetto: **Vostra richiesta prot. n. 515/2021 del 13 ottobre 2021**

Spettabile Ordine,

in relazione alla richiesta di chiarimenti sull'applicazione dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenza nella nuova formulazione entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che integra e precisa quanto già disposto dall'art.7 dello Statuto di Inarcassa, si rappresenta quanto segue.

Il suddetto articolo al comma 2 lett. b) dispone che:” *“Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti decadenze:*

b) della potestà di Inarcassa ad effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione per la riscontrata assenza dei requisiti di cui all'art.7 dello Statuto. La predetta potestà è esercitabile limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione”.

Il quinquennio diventa il riferimento temporale entro cui Inarcassa può operare la rettifica dei periodi di iscrizione con conseguente cancellazione retroattiva ed inefficacia dei periodi di iscrizione ai fini previdenziali.

Con riferimento all'esempio proposto, relativo ad un professionista che maturerebbe i requisiti per la pensione nel 2026, ma che dall'anno 2016 ha svolto, continuativamente o limitatamente ad alcuni mesi, anche attività di lavoro dipendente con assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, si precisa che:


- 1) nell'anno 2026 sarà possibile rettificare i periodi di iscrizione limitatamente al quinquennio 2021-2026 che precede la data di cancellazione (es. il provvedimento di cancellazione del 10/10/2026 potrà retroagire fino al 10/10/2021);
- 2) i periodi antecedenti il quinquennio dall'adozione del provvedimento di rettifica dell'iscrizione (nell'esempio riportato dall'anno 2016 fino al 10 ottobre 2021), saranno confermati ai fini dell'anzianità contributiva ed i corrispondenti contributi versati concorreranno al montante contributivo ai fini pensionistici. In caso di pensione in cumulo, pensione in totalizzazione o ricongiunzione i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni sono conteggiati, ai fini della anzianità previdenziale, una sola volta;

*in*ARCASSA

3) diversamente, i periodi ricadenti nel quinquennio antecedente il provvedimento di revisione (nell'esempio riportato da ottobre 2021 a ottobre 2026), non concorreranno alla maturazione dell'anzianità contributiva e i corrispondenti contributi versati saranno oggetto di restituzione e pertanto non concorreranno al montante contributivo ai fini pensionistici.

Si precisa che i professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Inarcassa eventuali periodi di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, essendo una circostanza ostativa alla permanenza dell'iscrizione alla Cassa.

Con l'auspicio di aver fornito esauritivo riscontro, vogliate gradire i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Santoro




ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
RIETI

Spett.le **Inarcassa**
Via Salaria, 229
00199 ROMA

Pec: protocollo@pec.inarcassa.org

Pervengono allo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti numerosi quesiti relativi al nuovo regolamento generale di previdenza del 01/2021.

Specificatamente i quesiti riguardano l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto regolamento di previdenza che recita:

9. Decadenze delle azioni di accertamento (Art. 11, comma 2). Dopo 5 anni, Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all'articolo 7 dello Statuto. È il quinquennio il riferimento temporale entro cui operare sia l'iscrizione retroattiva sia la cancellazione o rettifica di periodi pregressi. La rettifica può essere effettuata limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione. I contributi versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Rispetto a quanto sopra si richiede se i contributi versati con retroattività maggiore di 5 anni, non restituiti, concorrono ai fini previdenziali, ed eventualmente in quale misura.

Si riporta di seguito l'applicazione pratica della casistica descritta:

“L'Ing. Mario Rossi dall'anno 2016 ha svolto attività di lavoro dipendente presso un istituto scolastico, taluni anni in modo continuativo altri limitati a pochi mesi. L'Ing. Rossi è stato continuativamente iscritto all'Inarcassa senza mai comunicare sospensioni e versando tutti i contributi richiesti: contributivo, integrativo e di maternità. Nel 2026 l'Ing. Rossi maturerà i requisiti di anzianità e di servizio per l'età pensionabile.

Rispetto a tale situazione si richiede:

- 1) I contributi versati ad Inarcassa dall'Ing. Rossi dall'anno 2016 al 2021 concorrono ai fini previdenziali anche in forza di altro assoggettamento previdenziale obbligatorio? Se sì, come?*
- 2) I contributi versati ad Inarcassa dall'Ing. Rossi dal 2021 al 2026 saranno restituiti? Concorreranno anch'essi ai fini previdenziali? O che destino subiranno?*

Certi di Vostro positivo riscontro l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Ing. GIANLUCA GIOVANNELLI)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vitaliano PASCASI)

*Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993